

n. 3/2015

Roma, settembre 2015.

## LA NUOVA NOZIONE DI “ATTIVITÀ DETERIORATE”

### *Impatti sulla segnalazione in Centrale Dei Rischi*

#### 1. Premessa

La Comunità Europea, a partire dagli anni Settanta, ha intrapreso un processo di armonizzazione in materia contabile e di rappresentazione della qualità del portafoglio creditizio degli istituti bancari<sup>1</sup>, allo scopo di realizzare un mercato economico - finanziario quanto più concorrenziale ed efficiente.

La recente crisi finanziaria ha, poi, evidenziato le criticità registrate dai singoli Stati nazionali in mancanza di una disciplina uniforme in materia bancaria e, insieme, enfatizzato l'esigenza di colmare tale lacuna. In tutta risposta, il 24 luglio 2014 l'European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il *Final Draft Implementing*

---

<sup>1</sup> Settore da sempre centrale nel sistema italiano di segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, giacché l'individuazione della qualità del portafoglio dei crediti è sempre stata considerata fondamentale al fine di individuarne le corrette modalità di vigilanza. E' evidente che un portafoglio affidamenti “sano” consente maggiori libertà rispetto ad un rapporto che viene ad essere classificato come “deteriorato”.

*Technical Standards*<sup>2</sup> (ITS), al fine di fornire alle autorità di vigilanza europee una nozione univoca di “**attività finanziarie deteriorate**” da applicare agli intermediari vigilati e da utilizzare esclusivamente nell'ambito delle segnalazioni finanziarie di vigilanza armonizzate a livello europeo, ossia le *Financial Reporting* (FINREP)<sup>3</sup>.

#### 2. Brevi cenni sulla segnalazione in Centrale dei Rischi

La Banca d'Italia attraverso la Centrale dei Rischi<sup>4</sup> fornisce agli intermediari bancari e finanziari uno strumento in grado di dotarli, previa loro comunicazione

---

<sup>2</sup> L'adozione delle definizioni ivi contenute è la tappa conclusiva di un iter regolamentare avviatosi nel 2013 con la pubblicazione degli standard tecnici EBA in tema di esposizioni *non-performing*.

<sup>3</sup> Gli ITS, benché originariamente destinati a trovare applicazione solo in tale ambito circoscritto, in sede di recepimento nel sistema italiano - il 20 gennaio 2015 - hanno registrato un ampliamento del loro ambito applicativo; infatti, ne è stata riconosciuta l'operatività anche rispetto alle statistiche individuali, oltre che alle segnalazioni non armonizzate delle banche e degli intermediari finanziari

<sup>4</sup> Istituita dal CICR con provvedimento del 16 maggio 1962.

mensile<sup>5</sup>, di un'informativa completa - **c.d. posizione globale di rischio** - utile da un lato per la valutazione del merito creditizio della clientela e dall'altro per accrescere la stabilità del sistema finanziario.

Sono definite **posizioni individuali di rischio**<sup>6</sup> quelle esposizioni che registrano inadempimenti continuati superiori a 90 giorni e con un rapporto tra totale degli scaduti ed esposizione complessiva uguale o superiore al 5%. Esse si articolano in cinque sezioni:

**1. Crediti per cassa.** Tale categoria è composta da cinque sotto-categorie di crediti, in ordine di rischiosità crescente:

- rischi auto liquidanti: sono originati da operazioni con fonte di rimborso predeterminata (es. anticipo per operazioni di factoring);
- rischi a scadenza: derivano da operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso

---

<sup>5</sup> Si realizza, infatti, uno scambio informativo bidirezionale tra le singole Banche e la Centrale: gli Istituti comunicano i dati in merito alle posizioni debitorie della clientela; la Centrale, invece, fornisce alle banche informazioni sull'esposizione debitoria di ciascun affidato rispetto al sistema bancario nel suo complesso. Sono esclusi dall'obbligo di segnalazione i crediti di valore inferiore a € 30.000.

<sup>6</sup> I dati contenuti nella Ce.Ri. hanno carattere riservato. L'interessato a conoscere la propria posizione può, però rivolgersi, alle Filiali della Banca d'Italia.

predeterminata (es. operazioni di leasing);

- rischi a revoca: consistono sia in aperture di credito in c/c. concesse per elasticità di cassa con la clausola "fino a revoca", che in crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria dei rischi autoliquidanti;
- finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari;
- sofferenze: tale diffusa categoria si compone di tutti i crediti nei confronti di soggetti che si trovino in stato di insolvenza <sup>7</sup>, anche non accertata giudizialmente, e indipendentemente dalle previsioni di perdita.

**2. Crediti di firma.** Si articolano in due categorie: garanzie commerciali e garanzie finanziarie.

**3. Garanzie reali e personali rilasciate.**

**4. Derivati finanziari** (con valore uguale o superiore a € 30.000).

**5. Sezione informativa.** Vi rientrano: le operazioni effettuate per conto di terzi, i crediti per cassa concessi in pool, i crediti acquistati da clientela diversa dagli

---

<sup>7</sup> Ai fini della segnalazione, l'insolvenza va intesa come "cronica incapacità del correntista di far fronte alle proprie obbligazioni" (ex art. 5 R.D. 267/42), non essendo sufficiente il mero inadempimento del debito verso la Banca, come confermato dalla sent. del 26/09/2000 del Trib. Di Brindisi.

intermediari, i crediti passati a perdita, i crediti scaduti, i crediti ceduti a terzi.

Particolare attenzione merita la categoria dei crediti per cassa classificati in "sofferenza". Simile appostazione, infatti, implica una valutazione rigorosa da parte degli intermediari incaricati<sup>8</sup> diretta all'accertamento di una forma di inadempimento specifica dell'affidato, con conseguente classificazione negativa della sua solvibilità.

Un mero ritardo nel pagamento o semplici difficoltà transitorie nell'assolvimento dei propri obblighi, non sono condizioni sufficienti affinché il credito venga collocato nell'ambito dei rapporti in sofferenza, bensì determinano l'insorgere di una situazione **c.d. di incaglio**, ovvero di una posizione intermedia tra la situazione *in bonis* e il passaggio a sofferenza del debitore<sup>9</sup>.

In sintesi, prima degli intervenuti aggiornamenti normativi di cui si dirà nei paragrafi successivi, erano definite attività finanziarie deteriorate:

<sup>8</sup> La mancanza dei requisiti richiesti rende illegittima la segnalazione, con conseguente obbligo dell'intermediario di ristoro dei danni subiti dal cliente.

<sup>9</sup> La classificazione ad incaglio è indice di perdurante difficoltà del debitore ed interviene qualora si verificano inadempimenti continuati superiori a 150/180/270 giorni, a conferma delle obiettive difficoltà temporanee in cui si trova il cliente da cui derivano i ritardi, senza però escludere la probabilità di risanamento della posizione.

- i. i crediti in sofferenza;
- ii. i crediti incagliati;
- iii. i crediti ristrutturati, ovvero quelle esposizioni per le quali la banca a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali che determinano una perdita per l'istituto (ad es. uno riscadenzamento dei termini di una linea di credito);
- iv. le esposizioni scadute o sconfinanti ("past due loans"), ossia quelle esposizioni che sono non rimborsate o rinnovate alla scadenza (scadute), oppure in esubero di un affidamento da oltre 90/180 giorni continuativi (sconfinanti).

### 3. Il 13° aggiornamento della Circolare n. 217 della Banca d'Italia

Individuate le previgenti categorie di attività creditizie oggetto di segnalazione in Ce. Ri. e quindi appurato lo scopo di armonizzazione perseguito dall'EBA in sede di emanazione degli ITS, è facile intuire le conseguenze pratiche scaturite in seguito all'adozione da parte della Commissione Europea il 9 gennaio u.s. della nuova definizione di attività deteriorate, poi recepita in Italia con il 13° aggiornamento della Circolare n. 217 della Banca di Italia (*"Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza*

per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”) e con il 7° aggiornamento della circolare n. 272 (“Matrice dei Conti”).

L’EBA, allo scopo di dotare le autorità di vigilanza europee di uno strumento addizionale per valutare su base comparabile le attività creditizie deteriorate, ha focalizzato la propria attenzione su due filoni definitivi, ovvero:

- le esposizioni oggetto di concessione (c.d. “*forborne exposures*”);
- le esposizioni deteriorate (c.d. “*non-performing exposures*”)<sup>10</sup>.

Tale nuova impostazione ha determinato una necessaria riclassificazione delle attività oggetto di segnalazione, pertanto le previgenti categorie dei crediti incagliati e dei crediti ristrutturati sono state abrogate e sostituite dall’adozione di nuove categorie.

Oggi sono, quindi, considerate attività deteriorate:

1. **le sofferenze;**
2. **gli inadempimenti probabili** (ex incagli), ossia le esposizioni creditizie diverse dalle sofferenze per le quali l’intermediario ritiene improbabile che, senza ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie prestate, il debitore possa

<sup>10</sup> Delle suddette categorie quella che presenta profili più innovativi - ed inevitabilmente anche problematici - è quella delle attività oggetto di concessioni, non trovando alcun precedente nel sistema italiano.

adempiere integralmente alle sue obbligazioni;

3. **le esposizioni scadute o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 - i crediti scaduti da oltre 180 giorni** (ossia i c.d. “*past due loans*”)

4. **le esposizioni oggetto di concessioni** (ex crediti ristrutturati).

\*\*\*

Prima di procedere alla disamina della nuova classificazione è opportuno specificare che l’aggiornamento in commento non ha alterato le novità preecedentemente apportate nel Marzo 2010 dal 13° aggiornamento della Circolare n. 139/1991 (“Istruzioni per gli intermediari creditizi”). Al fine di rendere il rapporto tra gli intermediari e la clientela quanto più possibile trasparente, sono stati introdotti una serie di obblighi in capo agli operatori finanziari, tra cui quello di segnalazione a “**rapporti contestati**”<sup>11</sup> (identificati, nella scheda compilativa dal codice 901), costituente una nuova articolazione della voce “STATO DEL RAPPORTO”.

Come è noto, l’inserimento di una tale innovazione ha presentato diverse criticità in quanto la segnalazione quale “*rapporto contestato*” è in grado di attenuare gli

<sup>11</sup>Per “contestazione” si intende la situazione in cui il cliente abbia promosso una valida istanza dinanzi un organo giudicante, da intendersi anche come extragiudiziale (Garante Privacy, Arbitrato, ABF, reclamo, etc.).

effetti propri di allarme del sistema conseguenti alla segnalazione medesima, che l'Istituto avrebbe effettuato in assenza di contestazione.

Onde evitare tale inconveniente, è opportuno che detta segnalazione venga inserita solo allorquando l'intermediario abbia ricevuto formale contestazione del rapporto, con successiva tempestiva cancellazione all'esito della definitività del procedimento attivato dal cliente. Benché non specificatamente regolato neppure dal più recente aggiornamento del 2015, appare di tutta evidenza che la segnalazione di contestazione del rapporto non debba costituire un indebito vantaggio a favore della clientela per evitare la segnalazione a "forborne" o a "non-performing exposure". Per tali motivi la Giurisprudenza ha più volte chiarito che lo stato "rapporto contestato" deve essere preceduto da una oggettiva ed attenta valutazione da parte della Banca da cui emerge "una seria e reale controversia circa l'esistenza del credito litigioso"<sup>12</sup>. La Giurisprudenza ha altresì chiarito che la segnalazione di contestazione sia comunque superata e non rilevante qualora intervenuta in epoca successiva ad una segnalazione di "forborne" o di "non-performing exposure".

Ciò premesso, verranno ora individuati i tratti salienti della nuova disciplina dettata dall'EBA.

### 3.1. Le "Non-performing exposures"

Nella logica degli ITS, le esposizioni *non-performing* altro non sono che quelle attività che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori, ovvero i crediti deteriorati che - come si è già avuto modo di vedere - si dividono in varie categorie.

Più nel dettaglio, la categoria in commento si compone di tutti i crediti aventi ammortamenti arretrati superiori a 90 giorni continuativi e con un insoluto eccedente specifici criteri di significatività individuati a livello nazionale (criterio oggettivo), e/o riconducibili a debitori che è improbabile che onorino pienamente l'obbligazione creditizia (c.d. *criterio unlikely to pay*) senza che l'Istituto debba ricorrere all'escussione della garanzia collaterale (criterio soggettivo). Ne discende che l'inadempienza probabile è il risultato di un giudizio valutativo operato dall'intermediario, reso indipendentemente dalla presenza di importi (o rate) scaduti.

La gestione pratica di tale situazione di scoperto varia in relazione all'entità soggettiva che ne determina l'insorgere, potendosi trattare tanto di una "clientela al dettaglio" che di una "clientela corporate".

<sup>12</sup> Ordinanza del Tribunale di Milano del 03.03.15.

Nel caso di clientela corporate (o *large corporate*) viene attuata una forma di intervento con approccio definito “per debitore” (c.d. *debtor approach*), che comporta il trasferimento di tutte le esposizioni appartenenti ad un singolo debitore nella categoria dei *non-performing loan*<sup>13</sup>.

Invece, nei confronti della clientela al dettaglio (comparto *retail*), in aggiunta al classico approccio “per debitore” è prevista la possibilità di ricorrere anche ad un approccio alternativo, detto “per transazione” (c.d. *transaction approach*) che comporta il passaggio a credito deteriorato solo dei singoli affidamenti che ne hanno i requisiti. In tale contesto è stato introdotto il c.d. *pulling effect*<sup>14</sup>, che implica il passaggio obbligatorio all’approccio per debitore qualora l’intero ammontare di un’esposizione per cassa dichiarata scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni, rapportata al complesso delle esposizioni per cassa verso lo stesso debitore, sia pari o superiore al 20%.

### 3.2. I crediti “forborne”

<sup>13</sup> Nel caso di debitore “*corporate*”, al fine di valutare se sussistono o meno le condizioni affinché il rapporto venga mantenuto *in bonis*, devono essere verificate le esposizioni di tutti i singoli soggetti di cui si compone tale categoria.

<sup>14</sup> In caso di *pulling effect* tutte le esposizioni verso la controparte devono essere considerate come *non-performing*.

La categoria dei crediti *forborne* merita un’attenzione particolare, non trovando antecedente alcuno nella disciplina previgente ed essendo stata adottata con il chiaro intento di colmare due lacune del sistema pregresso, di cui una di carattere normativo causata dalla mancanza di una linea di demarcazione netta tra crediti *performing* e *non-performing* in presenza di un accordo di rimodulazione del credito; l’altra di carattere bilancistico, stante la possibilità di deterioramento del portafoglio creditizio a fronte di concessioni al debitore<sup>15</sup>.

Pertanto, per rientrare in tale categoria un’attività creditizia deve presentare, alternativamente, uno dei seguenti presupposti:

- un cambiamento dei termini contrattuali originariamente pattuiti;
- un totale/parziale rifinanziamento del debitore<sup>16</sup>.

Gli ITS definiscono le *forborne exposures* come quei crediti caratterizzati da una probabile – seppure non certa - difficoltà finanziaria del debitore a fronte della quale sono accordate *misure di forbearance* (ossia concessioni). I *forborne*, quindi, non costituiscono una categoria di credito deteriorato a sé stante ma si collocano in

<sup>15</sup> E’ quindi facile intuire perché l’EBA l’abbia resa oggetto di una disciplina estremamente dettagliata.

<sup>16</sup> Può considerarsi tale l’eventuale erogazione di nuovi finanziamenti con contestuale cancellazione del vecchio contratto.

una dimensione trasversale rispetto alle altre categorie creditizie, dal momento che possono essere tanto *non-performing*, quanto *performing*<sup>17</sup>.

Il sottoinsieme dei crediti forborne performing comprende: le esposizioni rimodulate, originariamente classificate *in bonis* (ovvero *performing*), oggetto di successive concessioni senza rilevazione di una perdita; le esposizioni entrate in regime di moratoria con uno scaduto inferiore a 90giorni, senza che sia intercorsa una valutazione negativa delle capacità ripristinatorie del debitore; le esposizioni originariamente *non-performing* e poi riclassificate alla categoria dei *forborne* allo scadere del c.d. "cure period".

Per converso, nel perimetro dei crediti forborne non-performing rientrano: le esposizioni rimodulate, originariamente classificate come *performing* o *non-performing*, a favore delle quali sono state effettuate concessioni a seguito di intervenute difficoltà finanziarie del debitore e rispetto alle quali è stata rilevata una perdita; le esposizioni entrate in regime di moratoria con scaduto superiore a 90 giorni e/o con evidenze

sottostanti una possibile valutazione soggettiva negativa; i crediti ristrutturati.

Ulteriore tratto saliente della nuova categoria è costituito dalla possibilità, accordata al debitore, di ripristinare un rapporto creditizio *in bonis*<sup>18</sup>. Alla luce di ciò l'EBA ha previsto, per entrambe le macrocategorie di *forborne exposures*, una serie di regole dettagliate dirette a stabilire i requisiti necessari affinché un credito di tale specie possa tornare ad essere *in bonis* a tutti gli effetti.

Problemi particolari non si pongono per i *crediti performing* che hanno beneficiato di misure di *forbearance*. In questo caso l'apposizione a *forborne loan* può dirsi conclusa se, all'esito di una valutazione finanziaria operata dagli intermediari finanziari:

- il credito risulti *performing*;
- sia trascorso un periodo di prova di almeno due anni (c.d. *probation period*) da quando l'esposizione ha beneficiato della misura di *forbearance*;
- il piano di risanamento del debito sia stato regolarmente ottemperato per almeno 12 mesi;

<sup>17</sup> Tale caratteristica ha comportato un cambiamento della catalogazione sinora adottata in Italia che ha sempre considerato la categoria dei ristrutturati come una categoria a tutti gli effetti. Oggi, quindi, il numero totale di attività deteriorate è ridotto a tre.

<sup>18</sup> A sostegno della tesi secondo cui la logica con cui vengono accordate tali benefici è di continuità del rapporto e non liquidatoria.

- nessuna esposizione del debitore presenti rate impagate da più di 30 giorni<sup>19</sup>.

Più complesso è l'iter per la ricatalogazione in bonis dei crediti non-performing che hanno beneficiato di misure di *forbearance* (c.d. *crediti non-performing forborne*). Per essi, infatti, è preliminarmente previsto un prodromico passaggio alla classe dei *forborne performing loan* nel caso in cui l'esposizione:

- non registri più evidenze di *impairment* o *default*;
- sia trascorso un periodo di "*cure period*" di almeno un anno;
- non sussistano più ammortamenti arretrati o dubbi circa la solvibilità del debitore<sup>20</sup>;

solo allo scadere di un'ulteriore *probation period* di almeno due anni (nel corso del quale tutti e tre i presupposti sopraindicati siano risultati sussistenti in via continuativa) il credito potrà passare al

portafoglio dei crediti *performing* senza riserve<sup>21</sup>.

#### 4. Conclusioni

Le suddette modifiche alla segnalazione in Centrale dei Rischi sono entrate in vigore, in Italia, a partire dalla segnalazione mensile relativa alla data contabile del 31 gennaio 2015<sup>22</sup>. Il recepimento, da parte dei professionisti bancari nazionali, ha presentato profili tanto innovativi, quanto problematici.

Gli aggiornamenti delle Circolari nn. 272 e 217 sono stati, infatti, oggetto di una consultazione cui hanno partecipato, tra le altre l'ABI, l'ASSOFIN e l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE BANCHE.

Dal resoconto di detta consultazione è emerso chiaramente che la maggiore criticità è causata dall'introduzione della nuova categoria delle esposizioni *forborne* dato che, come si è già avuto modo di evidenziare, si collocano in una

---

<sup>19</sup> Qualora un'esposizione, dopo essere uscita dalla catalogazione a *forborne*, torni a presentare le caratteristiche di un'attività deteriorata non potrà più usufruire di tale apposizione di compromesso ma sarà ricondotta direttamente in una delle altre categorie di deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o deteriorate).

<sup>20</sup> L'assenza di dubbi sulla capacità di rimborso del debitore può essere dimostrata in vari modi, ad esempio mediante il regolare pagamento di un importo equivalente a quello degli importi arretrati.

---

<sup>21</sup> Se nel corso dei 24 mesi di osservazione vengono accordate nuove misure di *forbearance* o vi sono scaduti superiori a 30 giorni, l'esposizione deve essere automaticamente riclassificata come deteriorata.

<sup>22</sup> Per quanto riguarda la categoria delle inadempienze probabili e la sotto-categoria delle *forbearance non-performing* sono state introdotte già a partire dalla segnalazione riferita al 31 marzo 2015. La categoria delle *forbearance performing*, invece, verrà introdotta a partire dalle segnalazioni riferite al 30 settembre 2015.

dimensione intermedia tra credito *in bonis* e deteriorato.

I partecipanti hanno, innanzitutto, richiesto chiarimenti in merito ai nuovi “criteri di entrata” elaborati dall’EBA per l’appostazione a *forborne* dell’attività creditizia. Nel rispondere a tale quesito è venuto in rilievo il carattere non meccanicistico della normativa europea dato che – salvo il vincolo di allineamento delle nuove definizioni a quanto previsto dagli ITS – agli Istituti di credito ed agli altri soggetti obbligati alla segnalazione è riconosciuto un consistente margine valutativo nella graduazione delle esposizioni tra crediti *in bonis*, esposizioni *forborne performing* e esposizioni *forborne non-performing*.

In ultimo, sono state approfondite anche le controverse modalità di uscita dalla categoria di *forbearance* e, nello specifico, i requisiti a tal fine richiesti nel corso del *c.d. probation period* (cfr. paragrafo 3.2).

Pertanto, è indubbio che il recepimento della normativa comunitaria ha richiesto (e continuerà a richiedere) una consistente attività adeguativa da parte dei professionisti interni alle Banche che sono tenuti a valutare attentamente le

conseguenze pratiche di tale introduzione al fine di assicurarsi, da un lato che il razionale di armonizzazione venga rispettato, dall’altro che il perseguimento di tale scopo di uniformazione non determini conseguenze penalizzanti per gli Istituti, bensì vantaggiose.

Dott.ssa Livia Mannocchi  
Studio Legale Mannocchi & Fioretti  
Sede di Roma

*This document is not a legal opinion as it is only for M&F's Clients information purposes. It is M&F property and cannot be disclosed to any subject different to the receiver, without prior written authorization.*

## SINTESI DELLE MODIFICHE

### ELENCO DEI DOMINI - STATO DEL RAPPORTO (ex circolare n. 139/91)

#### **RAPPORTI CONTESTATI (COD.901)**

<u>ANTE AGGIORNAMENTO</u>	<u>POST AGGIORNAMENTO</u>
<b>123)</b> clientela ad incaglio - crediti ristrutturati	/
<b>124)</b> clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180	<b>124)</b> clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180
<b>125)</b> clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni	<b>125)</b> clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni
<b>126)</b> clientela ad incaglio - altri crediti - clientela con inadempienze probabili - altri crediti	<b>126)</b> clientela con inadempienze probabili - altri crediti
<b>127)</b> clientela non ad incaglio - crediti ristrutturati	/
<b>128)</b> clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni	<b>128)</b> clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni
<b>129)</b> clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni	<b>129)</b> clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni
<b>130)</b> altri crediti	<b>130)</b> altri crediti

## RAPPORTI NON-CONTESTATI (COD. 902)

<u>ANTE AGGIORNAMENTO</u>	<u>POST AGGIORNAMENTO</u>
<b>131)</b> clientela ad incaglio - crediti ristrutturati	/
<b>132)</b> clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni	<b>132)</b> clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni
<b>133)</b> clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni	<b>133)</b> clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni
<b>134)</b> clientela ad incaglio - altri crediti - clientela con inadempienze probabili - altri crediti	<b>134)</b> clientela con inadempienze probabili - altri crediti
<b>135)</b> clientela non ad incaglio - crediti ristrutturati	/
<b>136)</b> clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni	<b>136)</b> clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni
<b>137)</b> clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni	<b>137)</b> clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni
<b>138)</b> altri crediti	<b>138)</b> altri crediti